



Comune di Morciano di Romagna

Provincia di Rimini

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)

(art. 63, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)

Approvato con deliberazione del C.C. n. 28 del 18 marzo 2008 (in vigore dal 1° gennaio 2008)
Modificato con deliberazione del C.C. n. 7 in data 18/02/2009 (in vigore dal 1° gennaio 2009)
Modificato con deliberazione del C.C. n. 44 in data 20/07/2009 (in vigore dal 7 agosto 2009)
Modificato con deliberazione del C.C. n. 70 in data 23/12/2009 (in vigore dal 1° febbraio 2010)
Modificato con deliberazione del C.C. n. 10 in data 08/02/2010 (in vigore dal 2 marzo 2010)
Modificato con deliberazione del C.C. n. 20 in data 29/03/2010 (in vigore dal 24 aprile 2010)
Modificato con deliberazione C.C. n. 9 in data 02/03/2011 (in vigore dal 16 aprile 2011)
Modificato con delibera C.C. n. 35 in data 31/05/2012 (in vigore dal 01/06/2012)
Modificato con delibera di C.C. n 71 in data 27/11/2014 (in vigore dal 28/11/2014)
Modificato con delibera di C.C. n. 17 in data 22/04/2016(in vigore dal 23/04/2016)
Modificato con delibera di C.C. n. 74 in data 22/11/2016
Modificato con delibera di C.C. n. 59 in data 22.12.2017

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Ambito e finalità del regolamento
- Art. 2 - Presupposto per l'applicazione del canone
- Art. 3 - Soggetti attivi e passivi
- Art. 4 - Distinzione delle occupazioni
- Art. 5 - Passi e accessi carrabili
- Art. 6 - Commercio su aree pubbliche
- Art. 7 - Occupazioni realizzate da pubblici esercizi, commerciali e di servizi
- Art. 8 - Occupazioni d'urgenza
- Art. 9 - Occupazioni abusive

CAPO II –NORME E PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

- Art. 10 - Domanda di occupazione
- Art. 11 - Istruttoria della domanda
- Art. 12 - Rimborso spese e deposito cauzionale
- Art. 13 - Servizi competenti all'istruttoria e al rilascio delle concessioni/autorizzazioni
- Art. 14 - Durata delle occupazioni
- Art. 15 - Contenuto dell'atto di concessione/autorizzazione
- Art. 16 - Obblighi del titolare
- Art. 17 - Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione
- Art. 18 - Modifica, sospensione e revoca della concessione/autorizzazione
- Art. 19 - Rinnovo della concessione e autorizzazione al subentro
- Art. 20 - Rinuncia all'occupazione

CAPO III – CANONE DI OCCUPAZIONE

- Art. 21 - Criteri di determinazione della tariffa del canone
- Art. 22 - Classificazione delle strade
- Art. 23 - Modalità di applicazione del canone
- Art. 24 - Soggetto passivo
- Art. 25 - Riduzioni di superficie
- Art. 25 bis - Riduzioni particolari per occupazioni temporanee derivanti da attività edilizia
- Art. 26 - Esclusioni
- Art. 27 - Esenzioni
- Art. 28 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti
- Art. 29 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee
- Art. 30 - Riscossione del canone
- Art. 31 - Gestione del servizio
- Art. 32 - Funzionario responsabile

CAPO IV – ACCERTAMENTO E RIMBORSI

- Art. 33 - Accertamento
- Art. 33-bis - Termine prescrizione
- Art. 34 - Sanzioni
- Art. 34 bis - Norma transitoria per la definizione temporanea agevolata delle regolarizzazioni spontanee di accessi/passi carrabili
- Art. 35 - Ritardati od omessi versamenti
- Art. 36 - Altre violazioni
- Art. 37 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni
- Art. 38 - Rimborsi

CAPO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 39 - Norme transitorie
- Art. 40- Norme finali
- Art. 41 - Rinvio

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito e Finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, avente natura giuridica di entrata patrimoniale, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime, la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva autorizzazione ovvero concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Art. 2 - Presupposto per l'applicazione del canone

1. E' soggetta al pagamento del canone qualsiasi occupazione di suolo pubblico e di spazi pubblici così come definite nel presente articolo.
2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
3. Sono altresì considerate suolo pubblico e spazio pubblico:
 - le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi di legge, o per uso continuato ultraventennale o derivante da specifiche destinazioni previste dagli strumenti edilizio-urbanistici, una servitù di pubblico passaggio.
 - le occupazioni realizzate su strade statali e provinciali situate all'interno di centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, individuati dal Comune ai sensi dell'art. 1, comma 7, del d.Lgs. 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.

Art. 3 - Soggetti attivi e passivi.

1. Il canone è dovuto all'Ente proprietario del suolo dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Art. 4 - Distinzione delle occupazioni.

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

Art. 5 - Passi e accessi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La realizzazione, la modificazione ovvero la regolarizzazione dei passi carrabili dalle strade comunali ai fondi o fabbricati laterali deve avvenire in conformità alle disposizioni sancite nel vigente Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/92, n. 285) e nel relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D. P. R. 16/12/92, n. 495) e successive modificazioni ed integrazioni.
1-bis Nelle strade urbane il passo carrabile dista almeno 12 metri dall'intersezione stradale più vicina (sia che l'intersezione sia posta sul medesimo lato del passo carrabile che sul lato opposto) misurati dall'intersezione dei cigli stradali fino al punto del passo carrabile più prossimo all'intersezione.

2. Il canone per i passi carrabili è commisurato alla superficie occupata risultante dall'apertura degli accessi medesimi per la profondità convenzionale del marciapiede pari a metri uno.
3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, il canone va determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
4. La tariffa è ridotta al 20 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto. In ogni caso, ove gli utenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere con apposita domanda all'Ente proprietario, la messa in pristino dell'assetto stradale con spese a carico del richiedente.
5. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
6. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 5 e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati determinati convenzionalmente ai sensi del comma 2.
7. Per i passi carrai già esistenti alla data del 1° gennaio 1993 il rilascio dell'autorizzazione avviene senza ulteriori prescrizioni da parte dell'amministrazione comunale, salvo il caso in cui gli accessi arrechino gravi pregiudizi per beni pubblici, sicurezza stradale e incolumità dei cittadini. Possono quindi essere autorizzate distanze inferiori a quelle fissate dall'articolo 46, comma 2, lettera a) del DPR n. 495/1992 nel caso in cui sia tecnicamente impossibile o particolarmente oneroso procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22, comma 2, del d.Lgs. 285/1992. Nel caso in cui siano constatati i pregiudizi di cui sopra, l'Ufficio tecnico di concerto con la Polizia municipale può subordinare il rilascio dell'autorizzazione ad eventuali prescrizioni a carico dei richiedenti.
- 7-bis In deroga a quanto previsto nel comma 1-bis possono essere autorizzati passi carrabili ubicati su strade urbane ad una distanza inferiore a 12 metri, previo parere dei competenti uffici comunali, purché la strada prospiciente non sia di alta densità di circolazione, ovvero di poter ricorrere all'accesso anche con dispositivo tecnologico automatico di apertura della porta del garage/cancello.
8. I passi carrai realizzati dopo il 1° gennaio 1993 in difformità alle disposizioni sancite nel vigente Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/92, n. 285) e nel relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. 16/12/92, n. 495) e successive modificazioni ed integrazioni e che non possono essere regolarizzati ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 495/1992 non è dovuto il canone, le sanzioni e gli interessi per le annualità pregresse qualora si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) la concessione per il passo carraio sia stata respinta dal comune a fronte della richiesta pervenuta dall'occupante entro il 31 dicembre 2008;
 - b) l'occupante provveda tempestivamente e con oneri a proprio carico alla messa in pristino dell'assetto stradale sulla base delle indicazioni e delle specifiche tecniche del comune.

Art. 6 - Commercio su aree pubbliche

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, si rimanda alla disciplina approvata con atto C.C. n. 61 del 25/10/2005 "Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche".
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

Art. 7 - Occupazioni realizzate da pubblici esercizi, commerciali e di servizio

1. Per le occupazioni di natura sia permanente che temporanea effettuate da pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande sulla via pubblica si rimanda all'apposito regolamento comunale per la disciplina dell'installazione per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione (dehors) approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 73 del 22.11.2016.

2. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad attività commerciali e di servizio. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata nei pressi dell'esercizio su parere del Comando Vigili Urbani.

3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

Art. 8 - Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 34.

3. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, lettera c).

Art. 9 - Occupazioni Abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la necessaria autorizzazione/concessione amministrativa prevista dal presente regolamento sono considerate abusive.

2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione/autorizzazione;

b) che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo e/o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima;

c) effettuate con l'apposizione di cartelli di passo carrabile non regolamentari riproduttivi dei simboli previsti dal vigente Codice della Strada.

3. Ai fini del presente articolo, si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile ovvero con cartelli di divieto di sosta, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale. E' ammessa la prova contraria di natura documentale a carico del trasgressore.

4. In tutti i casi di occupazione abusiva l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto, per provvedervi, un termine adeguato al tipo di struttura da rimuovere, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative, anche attraverso incameramento dell'eventuale fidejussione/deposito.

4. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

5. Alle occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone previsto per le analoghe tipologie regolarmente autorizzate, maggiorato del 50%, oltre le sanzioni di cui all'art. 34 del presente regolamento.

CAPO II - NORME E PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

Art. 10 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di autorizzazione, per le occupazioni di natura temporanea, o di concessione, per le occupazioni di natura permanente.

1-bis Per i passi carrabili, i divieti di sosta indiscriminati, le bocche di lupo, le vasche imof, ecc. è tenuto a richiedere la concessione e a pagare il relativo canone il proprietario ovvero il titolare di altri diritto reale sull'immobile a cui è asservita l'occupazione. Nel caso di più contitolari ovvero di più occupanti, la domanda deve essere presentata e sottoscritta da uno degli stessi completa dell'indicazione degli altri contitolari od occupanti obbligati in solido al pagamento del canone.

2. Non sono soggette al rilascio dell'autorizzazione le occupazioni escluse ai sensi dell'articolo 26.

3. La domanda di concessione ovvero di autorizzazione, redatta in bollo, dovrà essere presentata agli uffici competenti almeno 60 giorni prima del periodo richiesto, in caso di occupazione permanente, e almeno 30 giorni prima in caso di occupazioni temporanee, e deve contenere, a pena di nullità:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore;
- c) nel caso di più contitolari non rappresentati dall'Amministratore di condominio l'indicazione delle generalità dei soggetti contitolari, obbligati in solido al pagamento del canone;
- d) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
- e) la superficie o estensione lineare che si intende occupare;
- f) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
- g) il tipo di attività che si intende svolgere, le strutture e le attrezzature con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
- h) documentazione fotografica e apposita planimetria quotata anche con riferimento agli spazi pubblici circostanti da cui risulti evidenziata la superficie che si richiede di occupare;
- i) il versamento dei diritti di istruttoria e rimborso spese dovuti ai sensi dell'articolo 12.
- l) l'impegno a mettere in opera tutte quelle prescrizioni che saranno imposte dalla Polizia Municipale nel caso in cui l'occupazione determini problemi al transito pedonale;
- m) ogni altra eventuale documentazione necessaria all'autorizzazione di quanto richiesto.

4. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

5. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda. Nel caso di richiesta contemporanea, decide la sorte in presenza degli interessati o di due testimoni.

6. Sono interamente a carico del richiedente le segnalazioni di occupazione di suolo pubblico e, in particolare, per le occupazioni sulle sedi stradali, quelle previste in merito dal Codice della Strada nonché tutti gli opportuni provvedimenti a tutela della sicurezza degli utenti, cittadini, addetti agli stessi lavori e luoghi di intervento.

Art. 11 - Istruttoria della domanda

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria ed il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione, secondo quanto disposto dal successivo articolo 13.

2. Il termine per la conclusione del procedimento è di trenta giorni per le occupazioni temporanee e sessanta giorni per le occupazioni permanenti.

3. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta ovvero vengono richiesti pareri ad altri uffici comunali o siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri enti, il termine si interrompe e riprende a decorrere dal momento in cui pervengono al responsabile del procedimento le autorizzazioni, i pareri, i chiarimenti o le integrazioni richieste.

3. L'istruttoria dei procedimenti relativi alle richieste per l'occupazione del suolo pubblico viene effettuata acquisendo i pareri degli uffici comunali competenti ed in particolare:

- ufficio di polizia municipale per il rispetto delle norme riguardanti il codice della strada;
- ufficio edilizia privata: per le occupazioni riguardanti lo svolgimento dell'attività edilizia e, in generale, la realizzazione di attività o l'installazione di manufatti disciplinati dal regolamento edilizio (apertura nuovi passi carrai, installazione di tende, pedane, dehors, ecc.) ;
- ufficio tecnico-lavori pubblici: per le occupazioni che implicano modifiche al patrimonio comunale (assetto stradale, arredo urbano, ecc.)
- ufficio attività economiche: per le occupazioni effettuate in occasione del mercato settimanale nonché delle occupazioni effettuate da pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 12 - Rimborso spese e deposito cauzionale

1. Alla richiesta di autorizzazione o concessione di cui al precedente articolo 10 dovrà essere allegata la quietanza di versamento dei diritti dovuti per il rilascio dell'autorizzazione o concessione, risultanti dal seguente prospetto:

Autorizzazione richiesta	Rimborso spese stampati	Diritti di istruttoria	Diritti di sopralluogo	Totale	Diritti d'urgenza	Cartello passo carraio
Occupazione temporanea	€. 1,00	€. 5,00	€. 14,00	€. 20,00	€. 20,00	====
Occupazione permanente	€. 1,00	€. 5,00	€. 14,00	€. 20,00	€. 20,00	====
Passo carraio	€. 1,00	€. 5,00	€. 14,00	€. 20,00	€. 20,00	€. 20,00

2. I diritti d'urgenza sono dovuti nel caso in cui la richiesta di occupazione venga presentata entro un termine inferiore ai 60 giorni per le occupazioni permanenti e ai 30 giorni per le occupazioni temporanee dalla data in cui è previsto l'inizio dell'occupazione medesima.

3. Nel caso di occupazioni temporanee esonerate dal pagamento del canone i diritti indicati al precedente punto 1 sono ridotti del 50%.

4. Il rimborso spese per il rilascio del cartello del passo carraio sono dovute anche in caso di sostituzione dello stesso per deterioramento, distruzione, ecc. ovvero nel caso in cui il passo carraio sia esentato dal pagamento del canone.

5. L'ammontare degli importi di cui al precedente comma, determinati in via forfettaria, potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta. Le somme versate a questo titolo non saranno mai rimborsate.

6. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione/autorizzazione o da cui possono derivare danni al patrimonio comunale o a terzi o in particolari circostanze che lo giustifichino, il responsabile del servizio competente a rilasciare l'autorizzazione, su proposta del responsabile del servizio lavori pubblici-patrimonio, potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento. In sostituzione del deposito cauzionale potrà essere prestata idonea garanzia fidejussoria della durata prevista per l'occupazione, aumentata di tre mesi.

Art. 13 – Servizi competenti all'istruttoria e al rilascio delle concessioni/autorizzazioni

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria ed il rilascio degli atti di concessione/autorizzazione, così come di seguito specificato:

a) le occupazioni temporanee e permanenti realizzate con posteggi per il commercio, ambulanti, produttori agricoli, pubblici esercizi, esercizi commerciali, giochi, attrazioni, divertimenti dello spettacolo viaggiante, oltre ad ogni altra attività ad esse connesse o pertinenti, verranno istruite e autorizzate dallo sportello unico attività produttive (SUAP);

b) le restanti occupazioni di suolo pubblico sia permanente che temporaneo, verranno istruite e autorizzate dal servizio Contabilità – Ufficio tributi;

c) nel caso in cui l'occupazione sia tesa a richiedere la realizzazione di manufatti soggetti a titolo edilizio la concessione è contestuale al rilascio del titolo edilizio.

d) per le autorizzazioni dei parcheggi regolamentati con disco orario, la concessione/autorizzazione è di competenza del servizio P.M. a seguito del pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale, così come indicato dal precedente art. 7 comma 2; tale autorizzazioni potranno essere rilasciate solo ai residenti ed ai soggetti titolari di attività economiche insediate nelle aree soggette a vincoli di parcheggio.

Art. 14 - Durata delle occupazioni

1. La durata delle occupazioni permanenti, ove non diversamente richiesto all'atto della domanda e fatto salvo quanto specificato nei precedenti articoli, è di norma fissata in anni 12 (durata massima), senza possibilità di tacito rinnovo, con decorrenza dal giorno successivo a quello del ritiro della concessione e scadenza al 31.12 del dodicesimo anno.

2. Il responsabile competente al rilascio della concessione potrà prescrivere una durata inferiore dagli anni 12, motivando debitamente le circostanze.

3. Il Comune potrà comunque inviare disdetta anche alla prima scadenza con preavviso di almeno sei mesi, in qualunque caso debitamente motivato.

Art. 15 - Contenuto dell'atto di concessione/autorizzazione

1. L'atto di concessione/autorizzazione costituisce il titolo che legittima l'occupazione e deve contenere:

- gli elementi identificativi della concessione/autorizzazione;
- le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata l'occupazione;
- la durata e la frequenza dell'occupazione;
- l'obbligo di corrispondere il canone di occupazione e la relativa misura;
- l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 16 del presente regolamento;
- l'obbligo per il concessionario di prestare deposito cauzionale ovvero garanzia fidejussoria a garanzia della restituzione del bene nelle condizioni iniziali e del rispetto degli obblighi previsti nel titolo autorizzativo così come indicato nell'apposito regolamento sui dehors;

2. Con riferimento alla natura dell'area:

- la concessione permanente viene rilasciata salvo i diritti di terzi ed in particolare salvo i diritti del proprietario dell'area;
- l'autorizzazione temporanea viene rilasciata a condizione che il richiedente produca, allegato all'istanza, un atto di assenso dell'assemblea condominiale sottoscritto dall'Amministratore o dal proprietario dell'area medesima.

3. Il mancato ritiro dell'atto di concessione, salvo casi debitamente motivati non dipendenti dalla volontà del richiedente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuto rilascio ovvero entro il termine previsto per l'inizio dell'occupazione temporanea, comporta la decadenza della concessione stessa.

4. Sono esenti dall'obbligo della preventiva autorizzazione le seguenti occupazioni per le quali si considera sostitutiva l'apposita ricevuta numerata attestante l'avvenuto pagamento del canone:

- a) le occupazioni effettuate da autoveicoli per la sosta negli appositi spazi adibiti dal comune a parcheggio regolamentato;
- b) le occupazioni occasionali, di durata inferiore ad un giorno, effettuate dai venditori ambulanti non titolari di autorizzazione (ambulanti senza posto fisso, cosiddetti spuntisti), previa autorizzazione verbale dell'ufficio di polizia municipale o dal competente servizio;
- c) le altre occupazioni occasionali di durata inferiore ad un giorno previa apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficio di polizia municipale o dal competente servizio.

Art. 16 - Obblighi del titolare

1. Il titolare della concessione/autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire la messa in pristino dell'assetto stradale, a propria cura e spese, solo quando il preposto ufficio del settore lavori pubblici, fatte salve le proprie valutazioni tecniche, di merito e di praticità, lo ritiene opportuno nell'interesse superiore della viabilità pubblica. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese utilizzando eventualmente la cauzione o escutendo la garanzia fidejussoria di cui all'art. 12;
- b) di mantenere in condizioni di decoro, ordine e pulizia l'area che occupa;
- c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
- e) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
- f) non affidare in sub-concessione o trasferire a terzi la concessione;
- g) versare il canone alle scadenze previste
- h) di esporre un cartello segnaletico conforme a quello previsto dal Regolamento del codice della strada;
- i) di mantenere in perfetta efficienza il segnale stradale del passo carraio al fine di permettere, agli utenti stradali, di individuare la zona interessata dal divieto di sosta, in modo chiaro ed inequivocabile;
- l) di comunicare, all'apposito ufficio, qualsiasi danneggiamento, smarrimento o patito furto del cartello segnaletico di passo carraio. In tale ultima ipotesi dovrà essere anche prodotta copia della denuncia di smarrimento o furto, presentata presso le competenti Autorità di Polizia;

m) di restituire, all'apposito ufficio il cartello segnaletico numerato di passo carraio, in caso di cessazione dell'autorizzazione stessa, per rinuncia del medesimo titolare o su disposizione della competente autorità;

n) di comunicare all'Ufficio addetto qualsiasi modificazione della struttura e/o dimensioni dell'occupazione stessa, ovvero qualsiasi variazione nella titolarità dell'immobile interessato all'occupazione.

2. Qualora il titolare della concessione/autorizzazione sia un soggetto diverso dal proprietario delle strutture installate sul suolo pubblico l'obbligo previsto al punto a) del presente articolo rimane in carico al proprietario delle strutture suddette (in caso dell'installazione di chioschi) ovvero del proprietario dell'immobile (in caso di occupazione di cantieri per interventi su edifici).

Art. 17 - Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione/autorizzazione:

- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti;
- b) il mancato rispetto delle condizioni imposte con l'atto di concessione ovvero delle norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
- c) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o dello spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
- d) per difformità dell'occupazione rispetto alla concessione.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

4. Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario, qualora non sia presentata la richiesta di voltura entro il 31 dicembre dell'anno successivo al verificarsi dell'evento;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

5. la concessione non si estingue nel caso in cui i pagamenti siano stati assolti regolarmente anche se a nome del defunto; in questo caso si può procedere a voltura.

Art. 18 - Modifica, sospensione e revoca della concessione/autorizzazione

1. L'Amministrazione Comunale, con atto motivato, può in qualsiasi momento modificare, sospendere o revocare il provvedimento di concessione/autorizzazione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. Il soggetto autorizzato all'occupazione del suolo pubblico non può opporsi alla rimozione completa del manufatto e delle strutture facenti parte delle occupazioni del suolo pubblico per consentire i lavori di riqualificazione dell'area interessata.

3. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione/autorizzazione disposto dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone corrisposto, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione.

4. Il rimborso per le occupazioni di suolo pubblico permanenti potrà essere corrisposto in ragione di dodicesimi tenendo conto soltanto delle frazioni superiori a 15 giorni che saranno computate in misura pari ad un mese intero.

Art. 19 - Rinnovo della concessione e autorizzazione al subentro

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza.

2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.

3. Il mancato pagamento del canone, nei termini stabiliti nel presente regolamento, per l'occupazione già in essere costituisce motivo ostativo per il rinnovo o proroga.

4. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà delle strutture o di titolarità di un'attività alle quali è collegata un'occupazione di suolo pubblico, il subentrante dovrà produrre apposita

domanda di subentro contenente anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.

4-bis. In caso di morte o di sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario gli eredi o il tutore legale possono richiedere l'autorizzazione al subentro entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'evento si è verificato.

5. In caso di subentro in corso d'anno non sarà ammesso alcun rimborso del canone già versato a favore del cedente. Qualora il concessionario di origine sia in regola con il pagamento del canone, il subentrante sarà tenuto al pagamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 20 - Rinuncia all'occupazione

1. Per le occupazioni temporanee di carattere non ricorrente la rinuncia all'occupazione effettuata prima del termine di scadenza dell'autorizzazione non dà diritto al rimborso del canone già versato.

2. Per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente e per le occupazioni permanenti la rinuncia può essere richiesta previa messa in pristino del suolo. La rinuncia comunicata entro il 31 dicembre dell'anno ha effetto a decorrere dall'anno successivo.

CAPO III – CANONE DI OCCUPAZIONE

Art. 21 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa del canone è determinata dalla Giunta Comunale sulla base dei seguenti criteri:

a) classificazione delle strade in ordine di importanza;

b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari ovvero espressa in capacità per le cisterne dei distributori di carburanti (fatta eccezione per le occupazioni con cavi e condutture realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi per le quali la tariffa viene rapportata al numero di utenze);

c) durata dell'occupazione;

d) ricorrenza dell'occupazione (per le occupazioni temporanee);

e) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.

2. Per la determinazione della tariffa i criteri di cui alla lettera e) saranno utilizzati quando la tipologia e la caratteristica dell'occupazione lo consentono.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo la Giunta Comunale determinerà la tariffa ordinaria nonché le tariffe per particolari tipologie di occupazione tenendo conto dei coefficienti moltiplicatori individuati nell'allegato A) al presente regolamento.

4. La giunta comunale, in sede di approvazione delle tariffe per l'applicazione del canone, potrà prevedere specifiche categorie in relazione ai criteri indicati al comma 1.

Art. 22 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi sovrastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n. 2 categorie:

Categoria 1	Via Abbazia, tutte le strade comprese tra via Abbazia, Forlani, Ponte Ventena, via Serrata, Marconi, Piazza del Popolo, Mariotti, Borgo Mazzini. Centro storico: Aia Pasini, p.zza Garibaldi, p.zza Umberto I°, Ronci, Ponte, Foro Boario.
Categoria 2	Le strade non comprese nella categoria 1

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1^a.

Art. 23 - Modalità di applicazione del canone

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno.

3. Il canone è commisurato all'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento all'unità inferiore in caso di cifra decimale minore di 0,50. e all'unità superiore in caso di cifra decimale maggiore o uguale a 0,50. Per i distributori di tabacchi e simili il canone è determinato forfettariamente per ogni distributore.

2. Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Fanno eccezione le occupazioni con condutture e cavi, diverse da quelle di cui al comma successivo, per le quali il canone è rapportato allo sviluppo delle medesime espresso in metri lineari.

3. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone annuale si determina in base al numero complessivo di utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente moltiplicato per la tariffa fissata per ciascun utente così come previsto dall'articolo 63, comma 2, lettera f) del d.Lgs. n. 446/1997. In ogni caso, l'ammontare complessivo del canone annuale dovuto al Comune non può essere inferiore a € 516,46.

Art. 24 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. Il canone è indivisibile ed il versamento o la richiesta dello stesso viene effettuata ad uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

3. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno il canone annuale non può essere applicato più di una volta. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del canone per l'anno solare in corso se non corrisposto dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente.

Art. 25 – Riduzioni di superficie

1. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia permanenti che temporanee, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

2. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a mq. 100, del 25% per la parte eccedente i mq. 100 e fino a mq. 1.000, del 10 % per la parte eccedente i mq. 1.000.

3. Per le occupazioni realizzate con manifestazioni o iniziative a carattere politico o sindacale, il canone non si applica sui primi 10 mq. di area occupata.

Art. 25 bis – Riduzioni particolari per occupazioni temporanee derivanti da attività edilizia

1. Per le occupazioni temporanee derivanti da attività edilizia si applicano le seguenti riduzioni:
- riduzione del 50% della tariffa dall'undicesimo al ventesimo giorno di occupazione;
- ulteriore riduzione del 20% della tariffa dal ventunesimo giorno di occupazione fino a tutta la durata.

Art. 26 - Esclusioni

1. Sono escluse dall'ambito di applicazione del canone e dalla richiesta della relativa autorizzazione/concessione:

a) le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche effettuate con cantieri per l'esecuzione di lavori ed opere commissionati dal Comune, da parte dei soggetti aggiudicatari dei lavori medesimi. In tale fattispecie l'occupazione di spazi ed aree pubbliche da parte del privato costituisce una conseguenza necessaria dell'ordine di esecuzione dei lavori dato dal Comune e dell'obbligo contrattuale del medesimo di consegnare all'aggiudicatario l'intera area occorrente per l'esecuzione dell'opera, sempre che tale occupazione sia limitata al tempo e allo spazio strettamente necessari per il compimento dei lavori medesimi;

b) le occupazioni occasionali di durata non superiore a 8 ore, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione ad edifici privati, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde, purché non modificano il regime della circolazione e non intralcino il traffico. Per queste occupazioni deve comunque essere data comunicazione preventiva alla Polizia Municipale almeno 48 ore prima dell'inizio delle occupazioni medesime;

c) le occupazioni temporanee realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi per interventi d'urgenza necessitati dall'esigenza di effettuare riparazioni per guasti. Per queste occupazioni deve comunque essere data comunicazione successiva, al Servizio lavori pubblici-patrimonio, entro il quinto giorno lavorativo successivo;

d) le occupazioni temporanee e permanenti aventi complessivamente una superficie inferiore a 0,5 metri quadrati o lineari e le occupazioni con sporgenza non superiore a cm. 10;

e) i balconi, le verande, i bow window, mensola e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le pensiline di alberghi, cinematografi e teatri, coprirullo, scala di accesso, gradini;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) le occupazioni effettuate con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;

h) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

i) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

l) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico di merci;

m) le occupazioni con elementi di arredo urbano, vasi e fioriere, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, orologi, aste di bandiere, specchi parabolici, lampade, faretti e simili (per le quali è necessaria solamente la comunicazione alla PM);

n) le occupazioni effettuate mediante insegne, targhe, fregi;

o) gli innesti ed allacciamenti a impianti di erogazione di servizi pubblici;

p) le occupazioni effettuate dalla società che svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con attrezzature necessarie al servizio e comunque le occupazioni effettuate con l'erogazione di pubblici servizi se il canone concorre a determinare direttamente un costo per il Comune;

q) le occupazioni permanenti con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia nel termine della concessione medesima.

r) le occupazioni temporanee effettuate da organizzazioni politiche e sindacali, associazioni di volontariato o enti senza scopo di lucro effettuate per una durata massima di due giorni e per una superficie non superiore a mq. 5. Per occupazioni aventi durata o superficie superiore a quella indicata al periodo precedente, il canone deve essere corrisposto per intero. Per queste occupazioni deve comunque essere data comunicazione preventiva, anche via fax, al servizio di polizia municipale almeno cinque giorni prima dell'inizio delle occupazioni medesime.

Art. 27 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone, ma non dal rilascio della relativa autorizzazione/concessione rilasciata dal servizio competente:

- a) le occupazioni effettuate direttamente dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, nonché le occupazioni effettuate con passi carrai e divieti di sosta per l'accesso ad immobili dagli stessi utilizzati;
- a-bis) le occupazioni effettuate da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, nonché quelle effettuate da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) i passi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap motori;
- c) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, a condizioni che tali organizzazioni risultino regolarmente iscritte all'anagrafe unica allo scopo istituita presso il Ministero delle finanze;
- d) la concessione di aree di impianti sportivi, anche scolastici, in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) o agli altri enti di promozione sportiva;
- e) le occupazioni realizzate in occasione di eventi, fiere, mercati e manifestazioni sportive, ricreative o culturali gratuite organizzate con il patrocinio oneroso del Comune.

Art. 28 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare, come indicato all'art. 23, comma 1, fatta eccezione per le occupazioni con inizio nel 2° semestre dell'anno, per le quali il canone è dovuto in misura pari al 50%.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione e la sua validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 28 febbraio di ciascun anno. Se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo. Con deliberazione della Giunta Comunale il termine di scadenza del versamento può essere prorogato per situazioni eccezionali o specifiche circostanze debitamente motivate.
4. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale intestato al Comune.
5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in due rate semestrali, scadenti il 28 febbraio ed il 31 agosto di ogni anno, qualora l'importo del canone annuo sia superiore a €350,00, previa presentazione di apposita istanza all'ufficio competente.
5. Non si fa luogo al pagamento del canone per l'occupazione permanente se di importo inferiore a euro 5 (cinque).
6. Il debitore in comprovate difficoltà di ordine economico, al quale sia stato richiesto il pagamento del canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche, può chiedere la rateazione del proprio debito tributario comunale, in un massimo di 12 rate bimestrali, di pari importo, previa applicazione ad ogni singola rata della frazione di interesse legale in vigore al momento della presentazione della domanda, calcolata con riferimento all'intero periodo di rateizzazione. Il numero di rate è stabilito dal responsabile del servizio cui afferiscono i tributi in ragione dell'entità del debito e delle possibilità di pagamento del debitore.

Art. 29 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee.

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della autorizzazione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nell'art. 28, comma 4.
2. In deroga a quanto sopra, qualora l'ammontare del canone sia superiore a € 516,46, il versamento può avvenire, su richiesta dell'interessato, in due rate di pari importo da versare una all'atto del rilascio della concessione, l'altra entro il termine di scadenza dell'occupazione.
3. Per le occupazioni temporanee aventi durata superiore all'anno effettuate dagli operatori del commercio su area pubblica titolari i posteggio, ovvero da pubblici esercizi, il pagamento del canone deve essere effettuato entro il termine del 28 febbraio di ogni anno. Trova applicazione l'articolo 28, comma 4, secondo periodo.
4. Per le occupazioni temporanee effettuate dagli operatori del commercio su area pubblica non titolari di posteggio ("spuntisti") il pagamento dovrà essere effettuato secondo modalità previste con apposito atto adottato dal responsabile del servizio cui afferiscono i tributi in considerazione delle peculiarità della categoria.

5. Non si fa luogo al pagamento del canone per l'occupazione temporanea se di importo inferiore a euro 2 (due).

Art. 30 - Riscossione del canone

1. La riscossione ordinaria del canone annuale per le occupazioni permanenti nonché per le occupazioni temporanea di natura ricorrente aventi durata superiore all'anno è curata dall'Ufficio Tributi, al quale devono essere trasmesse copie degli atti di concessione/autorizzazione rilasciate dai servizi competenti, e relative modifiche o revoche, unitamente ai dati anagrafici e fiscali dei singoli concessionari.

2. La riscossione ordinaria del canone per le occupazioni temporanee è curata dai singoli servizi che rilasciano gli atti di autorizzazione.

3. In caso di mancato versamento spontaneo del canone nei termini di cui agli artt. 28 e 29, si procede alla riscossione coattiva nei modi consentiti dalla legge.

4. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate sarà curata dal servizio contabilità.

Art. 31 - Gestione del servizio.

1. Il servizio di accertamento e di riscossione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito nelle seguenti forme:

a) in forma diretta;

b) in concessione ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Nel caso in cui il Consiglio Comunale ritenga opportuno affidare la gestione del servizio in concessione, con la stessa deliberazione di affidamento approverà il capitolato d'oneri.

Art. 32 - Funzionario responsabile.

1. Il responsabile del servizio cui è affidata la gestione del canone è designato con deliberazione della Giunta Comunale.

2. In particolare, il funzionario comunale:

- cura tutte le operazioni utili alla riscossione, anche coattiva, del canone, comprese l'emissione degli atti di accertamento ed applicazione delle sanzioni;

- sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette.

3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario.

CAPO IV ACCERTAMENTO E RIMBORSI

Art. 33 - Accertamento

1. Il comune, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento dell'entrata:

a) controlla i versamenti effettuati e, sulla base degli elementi in suo possesso, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo;

b) procede all'accertamento ed al controllo delle occupazioni di cui al presente regolamento, redigendo apposito verbale redatto da agente accertatore o da competente pubblico ufficiale.

2. In caso di parziale od omesso versamento ovvero in caso di occupazioni abusive il comune procede alla notifica di un avviso di pagamento con invito ad adempiere entro il termine di 60 giorni.

3. L'avviso di accertamento è notificato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la violazione si riferisce.

4. Sulle somme dovute per canone ed indennità si applicano gli interessi moratori nella misura del saggio legale vigente calcolati giorno per giorno. Per le occupazioni abusive gli interessi decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello a cui è riferita l'indennità, per le occupazioni permanenti o dal giorno da cui si presumono effettuate per le occupazioni temporanee.

Art. 33-bis - Termine prescrizione

1. Per le entrate patrimoniali il diritto di credito del Comune si prescrive:

- in dieci anni, ai sensi dell'art. 2946 c.c., per le somme da riscuotersi "una tantum";

- in cinque anni, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., per le somme dovute periodicamente ad anno o in periodi più brevi.

2 La prescrizione delle entrate patrimoniali è interrotta dalla notifica di qualsiasi atto idoneo a costituire in mora il debitore.

Art. 34 - Sanzioni.

1. Per le occupazioni abusive è applicata una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 100% dell'indennità.
2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione contestate da competente pubblico ufficiale, le stesse sono punite con le sanzioni previste dal predetto Codice.
3. Il pagamento della sanzione più grave estingue tutte le altre sanzioni riferite alla medesima violazione.

Art. 34-Bis - Norma transitoria per la definizione temporanea agevolata delle regolarizzazioni spontanee di accessi/passi carrabili

La procedura di definizione temporanea agevolata interessa **esclusivamente** la regolarizzazione di **accessi /passi carrabili** ed è operativa dal **01 gennaio 2015 al 30 giugno 2015**.

Alle istanze presentate nell'ambito della procedura di definizione agevolata, dei rapporti derivanti dall'occupazione /uso di spazi ed aree pubbliche non conformi al presente Regolamento non si applica il regime sanzionatorio previsto dall'art. 9 e art. 34.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, gli utenti aderenti alla procedura di definizione agevolata potranno regolarizzare la loro posizione mediante presentazione di apposita domanda, unitamente alla ricevuta di pagamento dei canoni relativi agli ultimi 5 anni , oltre l'anno in corso, senza maggiorazioni dovute a sanzioni od interessi, e delle spese di istruttoria di cui all'art. 12.

La tariffa da applicare per la definizione temporanea agevolata è quella relativa alle occupazioni permanenti con accessi e passi carrabili di strade comunali di 1° categoria.

Possono usufruire della procedura di definizione agevolata anche coloro che hanno conseguito la prescritta concessione attraverso la dichiarazione di dati infedeli, incompleti o inesatti o che hanno occupato/usato una superficie maggiore di quella concessa.

Art. 35 - Ritardati od omessi versamenti

1. Per l'omesso versamento del canone la sanzione amministrativa è pari al 30% di ogni importo non versato.
2. Per il tardivo pagamento del canone si applica la sanzione nel modo seguente:
 - a) se il versamento è stato effettuato entro i trenta giorni dopo la scadenza stabilita per il pagamento, sanzione del 3% del canone dovuto;
 - b) se il versamento è stato effettuato dopo i trenta giorni ma entro il termine di un anno dalla scadenza stabilita per il pagamento, sanzione del 3,75% del canone dovuto.
3. Sulle somme non versate sono dovuti gli interessi moratori nella misura del saggio legale vigente calcolati giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo a quello previsto per la scadenza di pagamento.

Art. 36 - Altre violazioni

1. Le violazioni delle norme regolamentari e delle prescrizioni fatte in sede di rilascio di concessione o dell'autorizzazione, non incidenti sulla determinazione del canone, sono punite con l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da € 25,82 a € 258,23. Si applicano le norme di cui al Capo 1, Sezioni I e II, della L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 37 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal funzionario responsabile del canone contestualmente all'avviso di pagamento di cui al precedente articolo 33.
2. L'ufficio notifica l'avviso di pagamento e contestuale irrogazione delle sanzioni con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate e della loro entità.

3. Le sanzioni di cui al precedente articolo 34 sono ridotte ad un quarto se interviene il pagamento dell'intera somma dovuta a titolo di indennità, sanzioni ed interessi entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione.

4. L'avviso deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3.

5. L'avviso di pagamento non costituisce atto autonomamente impugnabile. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme richieste con l'avviso di pagamento il comune procederà alla riscossione coattiva attraverso ruolo ex DPR n. 602/1973 ovvero ingiunzione di pagamento di cui al RDL n. 610/1939. Avverso la cartella esattoriale ovvero l'ingiunzione di pagamento può essere proposto ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, in attuazione di quanto disposto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 68 del 10 marzo 2008.

Art. 38 - Rimborsi.

1. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali dalla data del pagamento.

2. Tutti gli atti relativi ai rimborsi rientrano nella competenza del funzionario responsabile di cui al successivo art. 33.

3. Non si fa luogo al rimborso se la somma spettante, comprensiva di canone e interessi, è inferiore a €. 10,00.

CAPO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 39 - Norme transitorie

1. Le concessioni per le occupazioni permanenti, afferenti i passi carrai, divieti di sosta indiscriminati, le tende da sole e le vasche imhoff rilasciate entro il 31 dicembre 2007, prive della durata ovvero con una durata indeterminata, scadranno improrogabilmente il 31 dicembre 2029.

2. Le concessioni per le occupazioni permanenti rilasciate dal 1° gennaio 2008 e sino alla data di approvazione del presente regolamento, scadranno improrogabilmente il 31 dicembre 2029.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4 e all'articolo 22, comma 2, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009. Per l'anno 2008 restato in vigore le tariffe del canone approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 in data 15/02/2008.

4. In sede di prima applicazione dell'articolo 19, comma 4-bis, le domande di subentro da parte degli eredi o dei tutori legali possono essere presentate entro il termine del 31 dicembre 2009.

5. La riduzione di cui all'articolo 5, comma 4 si applica anche agli importi dovuti con riferimento ad annualità pregresse. E' escluso in ogni caso il rimborso di quanto già pagato.

Art. 40 – Norme finali

1. E' abrogato il Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 06/03/2003, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 41 - Rinvio

Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia.

**DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI DELLA TARIFFA ORDINARIA
PER SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE**

Cat.	Tipologia di occupazione	Coefficiente moltiplicatore della tariffa ordinaria
I	Passi carrai e divieti di sosta indiscriminati	0,80
II	Passi carrai inutilizzabili	0,20
III	Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, prive di appoggi	0,65
IV	Occupazioni realizzate con tende fisse e retrattili	0,70
V	Distributori di tabacchi e simili	1,66
VI	Occupazioni temporanee con cantieri stradali	2,50
VII	Occupazioni temporanee soggette a permesso di costruire e altre occupazioni derivanti da attività edilizia	1,20
VIII	Occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli	0,1215
IX	Occupazioni temporanee realizzate in occasione di fiere o festeggiamenti (con esclusione della Fiera di San Gregorio)	1,50
X	Occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,20
XI	Occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni sportive, politiche o culturali, nonché in occasione di manifestazioni ricreative organizzate da soggetti non aventi scopo di lucro	0,50
XII	Occupazioni realizzate da pubblici esercizi a) temporanee b) permanenti	0,30 0,70
XIII	Occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico per l'erogazione di pubblici servizi per l'esercizio di attività complementari ai servizi medesimi	0,50

Le tariffe per le occupazioni temporanee realizzate in occasione della Fiera di San Gregorio vengono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.